

## COMUNICATO STAMPA

### **ROTTAMAZIONE-QUINQUIES, PRONTE LE COMUNICAZIONI CON IMPORTI E RATE DA OGGI DISPONIBILI ONLINE SUL SITO DI AGENZIA RISCOSSIONE**

Pronte le comunicazioni di risposta ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies entro il termine del 30 aprile 2026. Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, le Comunicazioni delle somme dovute con l'esito della richiesta, il dettaglio degli importi da corrispondere e i moduli di pagamento delle rate.

Secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2026 che ha introdotto la nuova definizione agevolata delle cartelle, per coloro che hanno presentato la domanda tramite il servizio in area riservata del sito [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it), la Comunicazione è disponibile esclusivamente in quella stessa area, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate. Invece, per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l'area pubblica del sito, la Comunicazione, oltre a essere presente nell'area riservata, è inviata anche con lettera raccomandata oppure tramite Pec, a seconda del domicilio indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda.

**Somme dovute e moduli di pagamento.** La Comunicazione delle somme dovute fornisce l'esito di accoglimento o eventuale rigetto della domanda, un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate. I contribuenti hanno potuto scegliere, in fase di adesione, se pagare in un'unica soluzione o in un numero massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, tenuto conto che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a 100 euro. Il pagamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il 31 luglio 2026.

Alla Comunicazione delle somme dovute sono allegati i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate del piano di definizione agevolata. Nel caso in cui l'importo dovuto sia ripartito in più di dieci rate, gli ulteriori moduli di pagamento saranno presto disponibili sempre nell'area riservata del sito e, soltanto a coloro che hanno presentato la domanda attraverso l'area pubblica, saranno anche inviati, prima della scadenza dell'undicesima rata, al domicilio indicato nella domanda di adesione.

**I servizi online: domiciliazione delle rate e ContiTu.** La Comunicazione delle somme dovute contiene anche le informazioni per chiedere l'attivazione dell'addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente. Oltre che allo sportello, è

possibile richiederle la domiciliazione anche utilizzando il servizio "Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata" presente nell'area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. Al via anche ContiTu, il servizio disponibile nell'area pubblica del sito, che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute.

**Cosa prevede la Rottamazione-quinquies.** Le Comunicazioni delle somme dovute che Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo a disposizione dei contribuenti riguardano la definizione agevolata introdotta dalla Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026) e alla quale si poteva aderire presentando domanda entro lo scorso 30 aprile 2026. Tale misura presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l'aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette "maggiorazioni"), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

**Roma, 23 giugno 2026**